



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. 512

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13 MAG 2014 N. 1048 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al 23 MAG 2014.

Li 13 MAG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^ Servizio Gestione Mense

DETERMINAZIONE

n. **68** del **01/04/2014**

OGGETTO: Servizio mensa scolastica – proroga affidamento.

In data **01/04/2014** nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. Giovanni SICURO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014.

VISTO, altresì, il Decreto del 13/02/2014 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

CONSIDERATO che il servizio di mensa scolastica sia per le scuole dell'infanzia che per le scuole Primarie è scaduto il 15/11/2013, giusta determinazione della 4^a Area in data 08/11/2010 di rinnovo del contratto di appalto per una durata temporale di anni tre a partire dal 15/11/2010 al 15/11/2013 e contratto rep n. 2102 del 12/11/2010 art. 5 (*il contratto avrà inizio nell'anno scolastico 2010/2011 a partire dalla data che sarà comunicata dal Comune al Fornitore, presumibilmente nella prima quindicina di novembre 2010*) e art. 9: *L'appalto si riferisce agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. La ditta appaltatrice si impegna ad iniziare il servizio a partire dal 15/11/2010 o dall'eventuale data successiva comunicata dal Comune*

EVIDENZIATO che:

- il servizio Gestione mense scolastiche, di competenza della VI^a Area, è stato affidato a questa Area con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 11/07/2013, ad oggetto "Modifica ed integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2012 avente ad oggetto : " Riorganizzazione delle Aree dei servizi e degli uffici comunali- determinazioni";
- questo servizio ha dovuto approntare tutti gli atti per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio, in assenza di atti già predisposti dal precedente responsabile del servizio, giusta determinazione n. 240 in data 30/08/2013;
- che il bando di gara, in uno con il capitolato d'appalto ed i relativi allegati, è stato pubblicato in data 18/09/2013, fissando la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 29/10/2013;
- in data 31/10/2013 la Commissione di Gara, nominata con determinazione 1^a Area n. 284 in data 30/10/2013, si è insediata ed ha proceduto agli adempimenti previsti dal bando di gara;
- con determinazione 1^a Area n. 27 in data 06/02/2014 si è stabilito di aggiudicare in via definitiva alla ditta Markas S.r.l. l'appalto in oggetto;
- in data 19/03/2014 è stato notificato a mezzo posta il ricorso proposto "**RAG. GUARNIERI – Figli s.r.l.**" c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l. e c/R.T.I. costituendo Ladisa S.p.A. – Ser Vito s.r.l., avverso gli atti di gara compresa la determinazione di aggiudicazione definitiva;
- sempre in data 19/03/2014 è stato notificato a mezzo posta il ricorso promosso da "**LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l.**" c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l., assunto al protocollo generale in pari data al n. 7332, avverso gli atti di gara compresa la determinazione di aggiudicazione definitiva;
- allo stato attuale, pertanto, non è possibile procedere alla stipula del contratto di fornitura del servizio con il nuovo gestore individuato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara attesa la pendenza del giudizio amministrativo che si concluderà, nella fase preliminare di sospensiva, presumibilmente entro i prossimi due mesi (aprile – maggio).

CONSIDERATO che:

- la scadenza del rapporto comporta la necessità di ricercare soluzioni che consentano di evitare l'interruzione di un servizio fondamentale, atteso che l'eventuale interruzione comporterebbe conseguenze sia per la gestione della didattica nelle scuole che disagi per le famiglie degli alunni frequentanti le classi a tempo pieno;
- allo stato e stante il divieto di un nuovo affidamento, sia pure «*in via provvisoria*», imposto dalla normativa in vigore, la proroga del servizio in atto rappresenta l'unica soluzione oggettivamente praticabile per non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

DATO ATTO che:

- al fine di non pregiudicare il servizio refezione scolastica, già attivato per questo anno

scolastico, con determinazioni 1^ Area n. 296 del 14/11/2013 e n. 23 del 31/01/2014, il servizio di che trattasi è stato affidato, in proroga alla soc. Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano (BA), gestore del servizio refezione scolastica giusto contratto rep. n. 2101 del 12/11/2010 sopra richiamato, la fino al 31/01/2014;

- con nota prot. n. 8223 del 30/03/2014 è stata richiesta alla predetta società la disponibilità alla proroga del servizio di che trattasi, attese le motivazioni sopra riferire;
- con nota prot. n. 8314 in data odierna la soc. Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano (BA), gestore del servizio refezione scolastica ha dichiarato la disponibilità alla prosecuzione del servizio di che trattasi

DATO ATTO che il costo del servizio, per effetto della proroga, continua ad essere inferiore rispetto a quello risultante dall'espletamento della nuova gara.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il TUEL d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23 della L. n. 62/2005;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 118 del 31/12/2013

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte,

- a) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. n. 62/2005, la proroga fino al 31/05/2014, ovvero sino alla conclusione della fase cautelare avanti al T.A.R. Puglia sede di Lecce, del contratto stipulato in data 12 novembre 2010 con la Società Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano (BA);
- b) di precisare che, per effetto della proroga, il rapporto continua ad essere assoggettato agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto sottoscritto tra le parti;
- c) di stabilire che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso l'affidamento del servizio intervenga prima della nuova scadenza;
- d) di approvare l'allegato schema di atto integrativo del contratto;

		REP. N. _____
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI CASTELLANETA	
	(Provincia di Taranto)	
	ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI	
	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA.	
	L’anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede	
	municipale del Comune di Castellaneta, in Via Principe di Napoli n. 01, avanti a me,	
	dott. _____, Segretario comunale di Castellaneta, autorizzato a rogare il presente	
	atto in forma pubblica amministrativa nell’interesse del medesimo Comune, ai sensi	
	dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si sono personalmente	
	presentati e costituiti i signori:	
	- da una parte il dott. _____, nato a () il _____, Direttore della ^ Area del	
	Comune di Castellaneta, domiciliato per la funzione presso la sede comunale in Via	
	Principe di Napoli n. 01, che nel presente atto interviene in nome, per conto e	
	nell’esclusivo interesse dell’Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita	
	I.V.A. 80012250736, giusta decreto sindacale n. del 31/03/2014;	
	- dall’altra parte il sig. _____, nato a () il _____, che nel presente atto interviene	
	nel proprio interesse nella qualità di rappresentante legale della eag. Guarnieri – Figli	
	s.r.l., con sede legale in (BA) alla via _____ n. _____, iscritta alla CCIAA di	
	Bari al n. _____, nr. Registro imprese, cod.fisc. e partita I.V.A. _____	
	Le parti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale rogante sono	
	personalmente certo, espressamente dichiarano di rinunciare con il mio consenso	
	all’assistenza dei testimoni e di comune accordo premettono:	
	- che con contratto rep. n. _____ sottoscritto il _____ si è proceduto all’affidamento	

	del servizio	come meglio specificati nell'art. del capitolato speciale
	d'appalto allegato al contratto stesso;	
	- che, in virtù delle prescrizioni contenute nell'art.	del predetto contratto e
	nell'art. del capitolato speciale, la durata dell'appalto è stata fissata in tre anni;	
	- che con deliberazione n. del	la Giunta comunale ha stabilito, sulla base di
	presupposti di fatto e di diritto e con motivazioni tutti riportati in premessa del	
	medesimo deliberato, di formulare al Direttore dell'Area Urbanistica apposito atto di	
	indirizzo politico-amministrativo diretto ad avvalersi della facoltà, contemplata	
	dall'art. del capitolato, di proroga della durata del servizio in argomento agli stessi	
	patti e condizioni previsti dal contratto in essere, precisando che la proroga non potrà	
	essere di durata superiore a tre anni;	
	- che, al fine di dare attuazione al predetto atto d'indirizzo, con determinazione	
	dell'Area n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la proroga della	
	durata del servizio in argomento fino al 15 novembre 2013, agli stessi patti e	
	condizioni previsti dal contratto in essere, di cui al rep. N. 2101 del 12/11/2010 ;	
	- che con determinazione n. 240 in data 30/08/2013 sono stati approvati gli atti di	
	gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per un triennio;	
	- che il bando di gara, in uno con il capitolato d'appalto ed i relativi allegati, è stato	
	pubblicato in data 18/09/2013, fissando la scadenza del termine per la presentazione	
	delle offerte alla data del 29/10/2013;	
	Che con determinazione 1^ Area n. 296 del 14/11/2013, il servizio di che trattasi è	
	stato affidato, in proroga alla soc. Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano	
	(BA), gestore del servizio refezione scolastica giusto contratto rep. n. 2101 del	
	12/11/2010 sopra richiamato, la fino al 31/01/2014;	
	Che con determinazione 1^ Area n. 296 del 14/11/2013, il servizio di che trattasi è	

	stato affidato, in proroga alla soc. Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano	
	(BA), gestore del servizio refezione scolastica giusto contratto rep. n. 2101 del	
	12/11/2010 sopra richiamato, la fino al 31/01/2014;	
	Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 01 - Premessa	
	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto integrativo.	
	Art. 02 - Pattuizioni	
	A modifica di quanto previsto dall'art. del contratto principale rep. n. 2101/2010	
	sottoscritto il 12 novembre 2010 la durata dell'appalto deve intendersi prorogata, agli	
	stessi patti e condizioni contemplati dal contratto e dal relativo capitolato speciale	
	d'appalto, così come integrati dalle restanti clausole del presente contratto, fino al	
	31/03/2014.	
	Le parti di comune accordo stabiliscono che il contratto dovrà comunque ritenersi	
	risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 14	
	della L.R. 20 agosto 2012 n. 24, intervenga prima della nuova scadenza del 31 marzo	
	2014, senza che la risoluzione anticipata comporti il diritto a indennità e/o	
	risarcimenti di sorta.	
	Art. 03 - Importo dell'appalto	
	L'ammontare del canone annuo di appalto, in esecuzione della determinazione n. del	
	a firma del Responsabile della 4 ^a Area Tecnica Urbanistica del Comune di	
	Castellaneta, è stabilito in € 30.000,00 oltre iva ai sensi di legge nella misura del	
	22%,. Il costo così come determinato precedentemente si intende remunerativo di	
	tutti gli oneri ed obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, compresi quelli	
	affidenti al personale utilizzato e conseguenti al contratto collettivo nazionale di	

	lavoro del settore. Il costo comprende tutte le spese dirette ed indirette per il	
	personale, ivi compresi i contributi, gli accantonamenti, gli oneri di ammortamento di	
	mezzi, attrezzature ed impianti; le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori,	
	l'utile dell'Appaltatore e qualsiasi imposta e tassa presente e futura.	
	Art. 04 - Tracciabilità	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge	
	n.136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari	
	relativi all'appalto indicando altresì in fattura tutti i dati relativi al pagamento	
	(numero conto corrente bancario e codice IBAN numero conto corrente postale,	
	dedicati ai sensi del citato art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.).	
	L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto	
	al Comune, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto	
	di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,	
	l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei	
	pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, il contratto si riterrà	
	risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante	
	comunicazione scritta da inoltrare all'appaltatore a mezzo di raccomandata r.r.,	
	ovvero posta elettronica certificata.	
	Art. 05 - Garanzie	
	A garanzia degli impegni ed obbligazioni assunte con il presente atto, la Società ha	
	provveduto alla stipula di una apposita appendice, quale proroga della polizza	
	precedente, della polizza fideiussoria assicurativa n. rilasciata in data da	
	., con sede ad in via , di importo pari ad € , polizza depositata presso la 1^	
	Area del Comune.	

La garanzia copre l'intero periodo di validità contrattuale e resterà vincolata fino alla esatta, puntuale ed integrale esecuzione di tutti gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Comune, secondo le modalità disciplinate dal contratto originario, dal presente contratto, nonché dagli atti di gara.

La garanzia prestata ha efficacia temporale fino a liberazione da parte del Comune che darà l'assenso allo svincolo della cauzione quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra il Comune stesso e la Società tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

La fideiussione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 06 – Assicurazioni

L'impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare a sue spese i mezzi, le attrezzature in dotazione, nonché gli impianti, contro tutti i rischi (incendio, furto, danni a terzi, ecc.).

Art. 07 - Responsabilità per infortuni e danni

L'impresa appaltatrice deve usare nella conduzione dei servizi la "diligenza del buon padre di famiglia".

Il legale rappresentante dell'impresa è direttamente responsabile verso i terzi, di qualunque danno possa verificarsi sia alle cose di proprietà dei terzi che alle persone, in dipendenza della esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. Egli è altresì direttamente ed esclusivamente responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che dovessero accadere alle persone, siano esse addette ai servizi, siano esse estranee, in virtù di tale disposizione, il Comune, è esonerato da qualsiasi azione di

	danno che fosse intentata in dipendenza della esecuzione dei servizi previsti in	
	capitolato.	
	L'impresa appaltatrice, all'atto della stipula del contratto, per rischi di responsabilità	
	civile verso terzi e verso prestatori d'opera connessi all'esecuzione dei servizi in	
	appalto, ha consegnato al Funzionario Responsabile della 1^ Area del Comune	
	polizza assicurativa n. del rilasciata da , Agenzia di , prevedente il	
	massimale di € .	
	Art. 08 - Risoluzione per reati accertati	
	Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della	
	Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge	
	27/12/1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di	
	fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni	
	oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul	
	lavoro, il Funzionario Responsabile della 1^ Area del Comune valuta, in relazione	
	allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del	
	contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.	
	Nel caso di risoluzione, la Società è obbligata ad assolvere a tutti gli impegni e le	
	obbligazioni maturate alla data di risoluzione del contratto.	
	Art. 09 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva	
	È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti	
	l'esecuzione del presente contratto non rimediabili mediante transazione o accordo	
	similare in base al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è devoluta alla competenza del Foro di	
	Taranto.	

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10 - Spese contrattuali e di registrazione

Le operazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA secondo la disciplina dell'art. 11 del D.P.R. 26/10/1972, n.633.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società che le accetta e chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n.131, in quanto trattasi di operazioni soggette ad IVA. Ai soli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio del Segretario comunale le parti dichiarano che il valore economico del presente atto è di € 30.000,00.

Art. 11 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter,

del D.Lgs. n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima Società.

Art. 12 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 la Società è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

	La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai
	provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si
	obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

	Il Comune e la Società prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei
	propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del
	contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali
	adempimenti, di fornirli anche a terzi.

	Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto da me
	reso noto mediante lettura fattane alle parti che, a mia domanda, lo riconoscono
	conforme alla loro volontà. Pertanto insieme a me lo sottoscrivono, apponendo le
	firme, previa constatazione che l'atto stesso, dattiloscritto da persona di mia fiducia,
	sotto la mia direzione e responsabilità, consta di n. 09 pagine interamente scritte e n.
	08 righe oltre le firme, di carta debitamente resa legale.

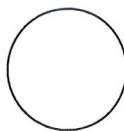
L'Appaltatore

	Sig.
--	------

	Il Comune
--	-----------

	Il Segretario Generale rogante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 13 MAG. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Francesca CAPRIULO)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 01/04/2014

Il Capo Area/resp. proc.